

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che volontariamente, gratuitamente e con frequenza quotidiana o periodica operano offrendo la propria attività in modo personale e spontaneo al fine di garantire una convivenza armonica tra l'uomo e gli altri animali e tra l'uomo e la natura. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV ha sede legale in Viareggio (LU) ed esplica la propria attività istituzionale essenzialmente nell'ambito della zona territoriale della Versilia. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV ha lo scopo di offrire prestazioni non occasionali di volontaria nelle aree di intervento riconducibili alla "protezione animali".

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, e nel rispetto della specifica normativa di settore, si propone di realizzare i seguenti interventi:

- a) mirare allo sviluppo di un corretto e non aggressivo rapporto fra uomo-natura;
- b) integrare l'attività di servizi ed Enti Pubbliche hanno competenze sulle specifiche materie di sopra;
- c) sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne mirate ad un corretto rapporto con gli animali e la natura;
- d) piena applicazione delle Leggi esistenti e future sulla tutela degli animali d'affezione;
- e) una sistematica azione di prevenzione e repressione dei maltrattamenti su animali in rapporto alle normative vigenti che regolano la materia con esposti, denunce ed altro;
- f) il controllo, la cura, la tutela ed il soccorso dei gatti in libertà organizzati in colonie feline;
- g) il soccorso, la cura e la riabilitazione degli animali d'affezione feriti, malati ed abbandonati;
- h) promuovere ed organizzare campagne di adozione presso privati cittadini dei cani randagi vaganti o detenuti nei canili municipali attraverso iniziative varie: articoli sui media, manifesti, volantini ed altre iniziative concrete con gli enti locali;
- i) dare un sostegno pratico, morale e quant'altro ad ogni cittadino testimone di maltrattamenti su animali ed a ogni cittadino, che vivendo accanto ad un animale vada incontro a problemi, discriminazioni, impedimenti o altro;
- j) organizzare iniziative locali, di concerto con i comuni, le scuole ed altri soggetti allo scopo di incrementare il numero di adozioni di cani e gatti presso famiglie, e di educare quante più persone al rispetto della natura e degli animali.
- k) Svolgere ogni ulteriore iniziativa connessa ai propri fini istituzionali.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, L'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) -ODV coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge prevalentemente in favore di terzi in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo settore), e, nello specifico, con

riferimento all'alle lettera e) che prevede che si considerano di interesse generale, tra le altre, le attività aventi ad oggetto *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.*

In particolare l'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) svolge le seguenti attività:

1. catturare, sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, promuovendo l'adozione/affidamento responsabile, anche attraverso siti web o altro, presso soggetti che diano garanzia di buon trattamento, oppure ospitandoli c/o strutture pubbliche o private;
2. sostenere i proprietari di animali d'affezione in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, aiutandoli economicamente per l'acquisto di cibo e medicinali e prendendo, se necessario, in affidamento gli animali per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei;
3. creare o gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
4. assistere ed accudire gli animali ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita per tutta la durata della loro permanenza;
5. promuovere campagne e momenti di informazione e di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono, del randagismo, del controllo delle nascite tramite sterilizzazione, della salute ed igiene pubblica e dello sfruttamento a cui sono sottoposti gli animali in alcuni contesti;
6. Realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione;
7. programmare le attività volte ad intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali promuovendo il loro benessere fisico ed affettivo;
8. promuovere studi, incontri, progetti, convegni, seminari, conferenze su tematiche animaliste e di salute pubblica;
9. organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale informativo e di propaganda, ecc..
10. organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
11. stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati (Regioni, Comuni, Comunità montane, ASL, veterinari, canili, gattili, rifugi), al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento ed all'adozione degli animali;
12. realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ecosistema in quanto ambiente di vita delle specie animali da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.



c.2 L'adesione all'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo, posto che la richiesta deve essere presentata al Presidente dell'Associazione, deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.

c.3 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.4 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

c.5 Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

1. decesso;
2. mancato pagamento della quota sociale;
3. dimissioni;
4. espulsione per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) per danni morali e materiali arrecati all'associazione;
 - c) in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 6 - ALBO DEI BENEMERITI

c.1 L'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

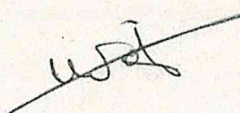
c.2 Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico, accademico e/o sociale che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 - ORGANI

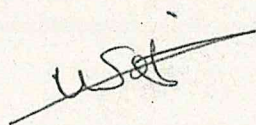
c.1 Sono organi di governo dell'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI



- c.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.
- c.2 L'Assemblea degli Associati degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.
- c.3 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
- c.4 Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
- c.5 Ogni socio ha diritto ad un voto.
- c.6 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.
- c.7 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
- c.9 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- c.10 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
- c.11 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega in deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
- c.12 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
- c.13 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- c.14 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.15 Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.
- c.16 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.17 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



c.18 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- f) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere sulla base delle direttive generali;
- h) la redazione – modifica – revoca di regolamenti interni;
- i) l'approvazione a mezzo assemblea straordinaria delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- j) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati;
- k) la nomina dei liquidatori;
- l) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- m) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

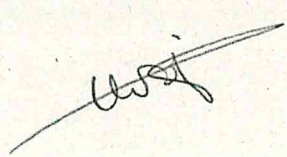
c.2 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

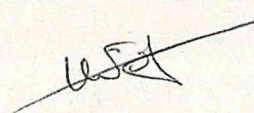
c.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e può venire rieletto.

c.2 Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.



- c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
- c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c.13 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. In particolare, tra gli altri, al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
- a) eseguire le delibere dell'assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; - predisporre il rendiconto annuale;
 - c) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - d) deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
 - g) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- c.14 Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.
- c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.



c.16 Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

C.19 Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del Consiglio Direttivo ed è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per 3 anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.), utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;

W.S. 15 feb

- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

c.2 Le entrate, pertanto, sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c.3 Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il 30 Aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 15 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.16 – CARICHE

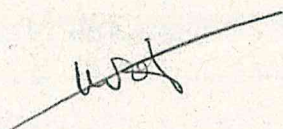
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.4 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.17- ESTINZIONE O SCIoglimento



c.1 La durata dell'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV è illimitata, ma può essere oggetto di estinzione o scioglimento.

c.2 Lo scioglimento dell'Associazione Salvezza Animali Versilia (A.S.A.V.) ODV può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti valgono le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile, delle altre leggi vigenti in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 19 - NORMA TRANSITORIA

c.1 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.2 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.3 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di quello precedente nonché di ogni altra disposizione da esso derivante.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
1 3 DIC. 2022
Registrazione 2535
SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

Emilio Balamo